



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 22 DEL 06/03/2021

OGGETTO: ORDINANZA PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI NELLE GIORNATE CON SCENARIO DI MASSIMA GRAVITÀ (ZONA ROSSA).
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEI CONTAGI COVID-19

Il Sindaco

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, prorogato fino al 30/04/2021 dal D.L. 14 gennaio 2021 n. 2;

Preso atto altresì dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale;

Richiamati in particolare i provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione dopo il periodo del lockdown, con i quali sono state adottate prescrizioni per il contenimento e il contrasto del contagio da Covid-19, riguardanti gli spostamenti e la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, con decorrenza dal 18 maggio 2020, in particolare:

- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020 n. 74;
- il DPCM 17 maggio 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020, con specifico riferimento alle disposizioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla lettera c) dell'allegato 1 che stabilisce, tra l'altro, le misure generali, le competenze dei comuni e le misure a carico dei titolari di posteggio nei mercati;

Visto il DPCM 14 gennaio 2021 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”* , in vigore fino al 5 marzo 2021 compreso;

Visto infine il DPCM 2 marzo 2021 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*” in vigore dal 6 marzo 2021 al 6 aprile 2021;

Dato atto che il suddetto decreto stabilisce al Capo V le “Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa”, in particolare all’art. 45, comma 2, dispone “sono chiusi indipendentemente dalla tipologia di *attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici*”;

Visto il decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 25 del 03/03/2021 “*Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della L. 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nei Comuni ricadenti nella città metropolitana di Bologna e nei Comuni della provincia di Modena e Reggio Emilia*” che ha disposto per i comuni modenese l’applicazione delle misure previste dalle disposizioni nazionali relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (*zona rossa*);

Ritenuto necessario adottare apposite misure nelle giornate con scenario di massima gravità, ovvero dal 4 marzo al 21 marzo 2021, in relazione allo svolgimento di:

- * Mercato settimanale di Pozza (lunedì mattina)
- * Mercato settimanale del Capoluogo (mercoledì mattina)
- * Mercato settimanale di Gorzano (venerdì mattina)

Visto l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che demanda al sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Richiamato l’articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

Richiamata la propria ordinanza n. 58 del 24/04/2020;

Visti:

- l’articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;
- la L.R. 25.06.1999 n. 12;
- lo Statuto comunale
- l’art. 4 del D.L 25 marzo 2020 n. 19

ORDINA

1) Che lo svolgimento dei mercati settimanali di Pozza (lunedì), del Capoluogo (mercoledì) e di Gorzano (venerdì) si svolgano secondo le seguenti modalità:

- i mercati saranno riorganizzati con la presenza dei soli posteggi destinati alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, nel rispetto delle planimetrie appositamente predisposte dal servizio commercio;
- l’area mercatale del mercato del Capoluogo sarà spostata nel parcheggio di piazza Enzo Ferrari per tutto il tempo in cui il Comune di Maranello resterà in *zona rossa*;

- al fine di presidiare e garantire accessi scaglionati per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale e assicurare il distanziamento interpersonale, l'area sarà perimetrata mediante transenne avendo cura di individuare, come previsto dalle planimetrie, un unico accesso all'area e un percorso di uscita che sarà reso maggiormente evidente mediante cartellonistica specifica;
- Per prevenire ogni eventuale contagio da Covid-19, dovranno essere attuate le seguenti misure:
 - per il mercato del Capoluogo, l'accesso all'area mercatale sarà consentito ad un numero massimo di persone contemporaneamente (esclusi i commercianti e gli addetti al controllo e alla sorveglianza), **pari a n. 50**;
 - monitorare e controllare in tutte le aree mercatali il mantenimento delle distanze interpersonali di almeno 1 metro sia all'accesso dell'area sia all'interno;
 - obbligo di utilizzo di mascherina sia da parte degli operatori sia da parte dei clienti;
 - collocazione nei pressi dell'ingresso di apposita cartellonistica rivolta ai clienti che contenga le informazioni relative alle misure di sicurezza e a garantire il distanziamento ;
- I titolari di posteggio sono tenuti ad adottare le seguenti misure:
 - a. pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - b. uso dei guanti oppure igienizzazione frequente delle mani;
 - c. messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco. In particolare tali sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
 - d. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - e. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - f. per ridurre il tempo di attesa, ai disabili e alle donne in stato di gravidanza sarà data priorità di accesso;
 - g. evitare che la clientela si attardi negli acquisti ed impegni il tempo strettamente necessario a tal fine;
 - h. nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
 - i. agli operatori non è consentita la vendita nella parte laterale del banco di vendita ma solo nella parte frontale;
 - j. gli operatori dovranno sempre avere cura che tra i propri clienti in attesa non si crei assembramento e venga rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

2) che l'accesso alle aree mercatali da parte degli acquirenti avvenga solo a completamento della predisposizione di tutte le misure di sicurezza sopra indicate e comunque non prima delle ore 7:30;

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano dalla data di sottoscrizione sino al 21 marzo 2021 e comunque sino a che permane lo scenario di massima gravità con livello di rischio alto (*zona rossa*);

AVVERTE

Che in caso di violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza, si applicano le sanzioni e le procedure previste dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 in relazione all'art. 3 del medesimo decreto legge, come richiamate dall'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020 n. 74. A tal fine l'autorità competente è il Sindaco.

La presente ordinanza viene trasmessa, congiuntamente alle planimetrie, alla Polizia Locale affinché verifichi il rispetto delle misure ivi prescritte, nonché a tutti gli operatori del mercato e alle associazioni di categoria.

Si dispone altresì la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e la più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

INFORMA

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Maranello , li 06/03/2021

Il Sindaco
Luigi Zironi / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente